

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"Accademia di Alto Maneggio della Bandiera Compagnia degli Alfieri di Corinaldo ARABA FENICE APS"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "ACCADEMIA DI ALTO MANEGGIO DELLA BANDIERA COMPAGNIA DEGLI ALFIERI DI CORINALDO ARABA FENICE APS", di seguito indicata anche come "Associazione". L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Corinaldo (AN), Via della Murata 28.

La sede potrà variare in base alle esigenze o per decisione dell'Assemblea degli aderenti. Il trasferimento della stessa nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica del presente Statuto, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Articolo 3 - SCOPI

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI SENIGALLIA
Atto reg. le il 04 AGO. 2026 n. 309
serie 3 per € 200,00
per il DIRETTORE TERRITORIALE



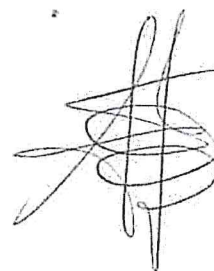
Firma su delega del Delegato Provinciale
(Domenico Mengoni)
La Funzione

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nonché la promozione del territorio a fini turistici attraverso azioni culturali;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione persegue tali attività di interesse generale con i seguenti obiettivi:

- promuovere, valorizzare ed diffondere l'arte in tutte le sue manifestazioni ed espressioni, specie nell'arte dialettale del maneggio della bandiera creata dal maestro coreografo Giovanni Nardoni da Ascoli Piceno, con la creazione di gruppi folkloristici per la partecipazione a feste, incontri e rievocazioni storiche a Corinaldo ed in altre città;
- divulgare e propagandare l'arte del maneggio della bandiera di Ascoli Piceno sviluppata dal maestro coreografo Giovanni Nardoni da Ascoli Piceno;
- allestire spettacoli musicali, teatrali, mostre di arti figurative, letture, conferenze ed ogni altra iniziativa pubblica ritenuta idonea, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente. Riguardo a questa attività ai soci non è riconosciuto alcun emolumento a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate;
- promuovere la pratica teatrale, musicale, letteraria ed artistica in genere con l'organizzazione di corsi anche nell'ambito scolastico;





promuovere iniziative di ricerca e divulgazione della cultura artistica anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, esposizioni, mostre, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;

- realizzare iniziative editoriali (in stampa, video o altro) di studio, approfondimento e divulgazione riguardanti le discipline artistiche;
- affiancare Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico proponendo iniziative che contribuiscono allo sviluppo dell'attività e della cultura artistica;
- collaborare con l'Amministrazione Comunale e con altri Enti morali o Associazioni, per la buona riuscita di tutte le manifestazioni folkloristiche, culturali e rievocative locali;
- promuovere, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra iniziativa culturale.

L'Associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura artistica in genere.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti di ogni genere, tecnici, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato esterno alla Associazione.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Articolo 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE

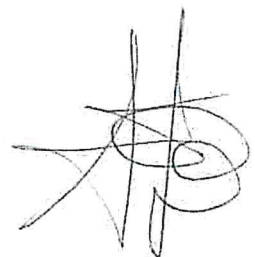
Il patrimonio è costituito da:

- Quote e contributi degli associati;
- Contributi e liberalità, eredità e donazioni ricevute;
- Riserve formate con utili;
- Beni mobili;
- Eventuali altre riserve accantonate;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionati
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per esempio concerti, feste ed eventi)
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 5 - SOCI

L'adesione all'Associazione è libera, senza discriminazione di razza, sesso o fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente non sia in contrasto con le finalità o le attività dell'Associazione ed avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le Associazioni di promozione sociale che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenza e conoscenza. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che accettano il presente Statuto e gli



eventuali regolamenti interni secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Il tesseramento si apre il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- a) sociattivi
- b) socisostenitori

Per soci attivi si intendono gli sbandieratori, i tamburi e i consiglieri dell'Associazione.

I socisostenitori sono coloro che contribuiscono fattivamente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

La qualifica di socio si acquisisce mediante presentazione di domanda scritta al Comitato Direttivo ed accettazione della medesima da parte del Consiglio stesso.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare alla vita dell'Associazione, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione di norme dello Statuto;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi, purché in regola con il versamento della quota associativa;
- a ricevere eventuali pubblicazioni dell'Associazione e di chiedere alla stessa informazioni circa l'attività svolta o da svolgere.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti ove esistenti, e delle delibere assunte dagli organi sociali.

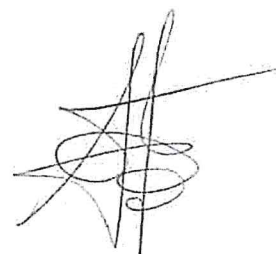
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

La quota d'iscrizione a Socio non è trasmissibile ad altri e non è rivalutabile.

Articolo 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto a:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. godere dell'elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell'elettorato passivo. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale;





c. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, ossia dei libri sociali, con possibilità di ottenerne copia facendone richiesta scritta, anche per via informatica, al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione, alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo, facendone richiesta scritta, anche per via informatica, allo stesso Consiglio Direttivo il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I Soci hanno il dovere di:

- a. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- b. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- c. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune di altri cespiti e proprietà della Associazione.

La qualità di socio si perde per dimissioni scritte dopo presa visione e conferma scritta del Comitato Direttivo, decesso ed esclusione, sancita quest'ultima dal Comitato Direttivo.

Possono essere esclusi i soci qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, alle deliberazioni degli organi sociali, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Contro la esclusione si può ricorrere, entro 30 giorni dal provvedimento del Comitato Direttivo, al Collegio dei Probiviri.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 7 – VOLONTARI, ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E PERSONE RETRIBUITE

I volontari sono persone, anche non associate, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (venti per cento) del numero degli associati.

ARTICOLO 8 – BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO

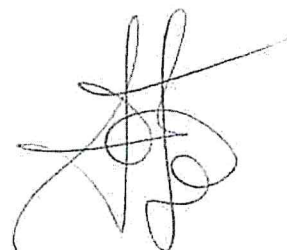
L'esercizio economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute, relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere approvati entro il mese di aprile rispettivamente dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio e dell'anno in corso. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ARTICOLO 9 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 10 – ORGANI SOCIALI





Organi della Associazione sono:

- a) la Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) L'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
- f) L'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore

Articolo 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea generale è convocata in seduta ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea generale in seduta sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Comitato Direttivo e comunicato ai soci o tramite avviso spedito otto giorni prima della data di convocazione, o entro lo stesso termine con avviso esposto in sede.

L'Assemblea ordinaria:

- Approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- Determina il numero, elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- Elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- Elegge e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- Delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quante volte ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, per l'organizzazione delle proprie attività e per la predisposizione del bilancio preventivo per l'anno corrente.

Ove la convocazione dell'Assemblea fosse richiesta dai Soci, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di convocarla entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria:

- Delibera le modifiche dello Statuto;
- Provvede allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci che abbiano compiuto 18 anni alla data dell'Assemblea. Ogni socio può delegare un altro Socio a votare in sua vece mediante dichiarazione scritta. Ogni associato può rappresentare non più di due associati (se stesso ed un altro socio). Le delibere sono valide a maggioranza assoluta dei voti espressi, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria convocata per le modifiche dello Statuto, necessita della presenza di almeno tre quarti degli associati e del voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo.

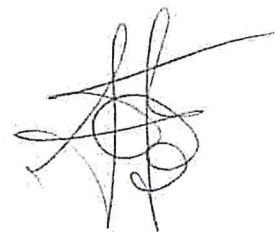
Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 12 – IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da nove associati eletti dalla Assemblea.

Il comitato rimane in carica per tre anni con possibilità di elezione per i trienni successivi.

È membro di diritto del Comitato Direttivo, senza facoltà di voto, il Sindaco del Comune o un suo delegato.



Le cariche sono gratuite e ai componenti dell'organo amministrativo spetterà solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.



Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario-Tesoriere.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare delle quote di ammissione e di partecipazione annuale.

Si riunisce inoltre su richiesta del Presidente o di almeno due dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano per età associativa.

Il Comitato Direttivo nomina inoltre eventuali commissioni preposte allo svolgimento di particolari iniziative.

Delle riunioni del Comitato verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sotto-scritto dal presidente e dal segretario.

Al Comitato Direttivo sono affidati tutti i poteri relativi alla amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo, pertanto, con elencazione non tassativa:

- decide circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- decide circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti, tecnici professionisti, consulenti, impiegati, ecc., determinandone il compenso o la retribuzione;
- decide l'ammontare delle quote sociali;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Esso, inoltre, decreta le ammissioni e le esclusioni dei soci.

Il segretario può firmare comunicati, corrispondenza e simili in nome e per conto del Presidente, previa autorizzazione del Comitato Direttivo.

Agli amministratori cessati subentreranno i primi tra coloro che sono risultati non eletti in occasione della procedura di nomina dell'organo stesso, nel rispetto dell'ordine di preferenze da esse risultate.

ARTICOLO 13 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo.

Il Presidente è rieleggibile alla scadenza del suo mandato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nella gestione ordinaria, assumendone i poteri nel caso di impedimento o assenza di questi.

ARTICOLO 14 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

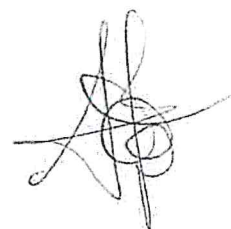
Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'Organo di Controllo:

- a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercitare il controllo contabile;
- d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14





dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può svolgere la revisione legale dei conti di cui all'art. 31 CTS, qualora costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro.

ARTICOLO 15 – ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'Organo di Revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'Organo di Revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni

precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 17 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il patrimonio dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe.

Articolo 18 – CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali, tra gli associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita.

Articolo 19 – DISPOSIZIONI FINALI – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dal Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso in quanto compatibili.

Corinaldo lì data dell'Assemblea

